



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.

Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere questo tipo di protezione.

Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria dà allo straniero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria da parte della Questura territorialmente competente.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Al titolare dello "status di protezione sussidiaria" la Questura rilascia un permesso con motivo "protezione sussidiaria".

Il permesso per protezione sussidiaria:

- ha una durata di 5 anni;
- è rinnovabile, previa verifica dell'attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
- consente l'accesso allo studio;
- consente lo svolgimento di un'attività lavorativa (subordinata o autonoma), incluso l'accesso al pubblico impiego al pari di un cittadino dell' UE, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini comunitari;
- permette l'iscrizione agli albi professionali;
- consente l'accesso al servizio sanitario;



- dà diritto alle prestazioni assistenziali dell'Inps ('assegno sociale' e 'pensione agli invalidi civili') e all'assegno di maternità concesso dai Comuni e all'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, concesso dai Comuni; il titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria è tenuto a sottoscrivere l'accordo di integrazione, ma non è punibile in alcun modo qualora non vi ottemperi entro due anni.

I titolari di permesso per protezione sussidiaria **possono**:

- presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Per i titolari di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizierà a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso verrà rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all'idoneità abitativa e non sarà necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero potrà conservare il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui verrà eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo;
- convertire il permesso, al momento del rinnovo, in un permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo).

Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del contributo previsto per gli altri permessi di soggiorno

Diritto all'unità familiare

Il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l'ingresso in Italia dei propri familiari. Come per i migranti presenti per altri motivi, **deve dimostrare possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti.**

Per familiari si intendono:

- il coniuge;



- i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del 'permesso per protezione sussidiaria';
- i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
- i genitori (con molte restrizioni).

Titolo di viaggio

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

Permesso per protezione sociale o umanitaria

Ai titolari di 'permesso per protezione sociale o umanitaria' sono riconosciuti gli stessi diritti dei titolari di un 'permesso per protezione sussidiaria'. Tra questi, anche il **diritto al ricongiungimento familiare**.

Al momento della scadenza del 'permesso per protezione sociale o umanitaria', gli interessati dovranno richiedere un 'permesso per protezione sussidiaria'.